

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE | ADUNANZA DEL 22/05/2009 | N 6 dell'ordine del giorno | Allegato A

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVI AI SERVIZI MINIMI AFFERENTI AL COMUNE DI GRUGLIASCO

TRA

La città di Grugliasco, nella persona di _____

E

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di seguito denominata "Agenzia", codice fiscale n. 97639830013, rappresentata dal suo Presidente pro-tempore;

Premesso che:

- L'entrata in vigore della Legge Regionale n. 1 del 4 gennaio 2000, «Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del D.Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997», ha ridefinito assetti e competenze in materia di trasporto pubblico locale prevedendo la promozione «al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito metropolitano torinese, [...] la costituzione di un consorzio denominato Agenzia per la mobilità metropolitana (art. 8 comma 1); [...] nelle more dell'istituzione del consorzio [...] le funzioni di programmazione ed amministrazione dell'area conurbana di Torino sono state attribuite:
a) al Comune di Torino, in Accordo con la Provincia di Torino relativamente ai servizi urbani e suburbani [...] esercitati dall'ATM;
b) agli altri enti per i rimanenti servizi urbani secondo le rispettive competenze. (art. 21 co. 6)»;
- Con la sottoscrizione del contratto di servizio 2001-2002 del trasporto pubblico urbano e suburbano tra la Città di Torino e l'ATM S.p.A. (ora GTT S.p.A), le risorse regionali per il finanziamento dei servizi minimi derivanti dall'Accordo di programma sottoscritto tra Regione e Comune di Torino, risultavano sufficienti a finanziare le compensazioni economiche degli obblighi di servizio imposti contrattualmente per i servizi urbani e suburbani di cui all'allegato 1 al contratto di servizio medesimo; non erano invece direttamente compensate le maggiori percorrenze per servizi svolti su linee afferenti a comuni appartenenti l'area conurbata (non finanziati da risorse regionali);
- Il Comune di Grugliasco, sin dal 1987, ha provveduto a finanziare con risorse proprie parte dei servizi di trasporto pubblico locale erogati sul proprio territorio (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 344 del 30 novembre 1987);
- Con le successive deliberazioni n. 530 del 29 giugno 1995 e n. 942 del 28 novembre 1996, la Giunta Comunale approvava il nuovo percorso delle linee suburbane 64, 68 e 44; successivamente, con la deliberazione n. 266 del 26 agosto 2003, la Giunta Comunale approvava una serie d'interventi di riqualificazione del trasporto pubblico locale in area Ovest;

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

| ADUNANZA DEL 22/05/2009

| N 6 dell'ordine del giorno

| Allegato A

- Gli interventi, pur riguardanti servizi gestionalmente inseriti nel contratto di servizio della rete del trasporto pubblico urbano e suburbano della Città di Torino, hanno continuato ad essere regolati direttamente tra il comune di Grugliasco ed il gestore dei servizi (GTT S.p.A);
- In data 9 maggio 2003, in attuazione all'articolo 8 della Legge Regionale n. 1/2000, è stato costituito il Consorzio Agenzia per la Mobilità Metropolitana il quale, ai sensi del comma 2 del citato articolo, gestisce tutte le funzioni (trasferite o delegate) in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano;
- All'Agenzia aderiscono la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e il Comune di Torino, oltre ad altri 31 comuni della cintura metropolitana torinese, tra cui il Comune di Grugliasco;
- L'Agenzia ha l'obiettivo istituzionale di promuovere la mobilità sostenibile nell'area metropolitana di Torino ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale;
- L'Agenzia persegue tale obiettivo attraverso:
 - la pianificazione delle strategie di sviluppo del sistema della mobilità;
 - la programmazione dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale rotabile e delle tecnologie di controllo, della quantità e qualità del servizio, e delle risorse per la gestione e gli investimenti del sistema di trasporto collettivo;
 - l'amministrazione del sistema delle tariffe, dei finanziamenti degli Enti Consorziati, dei contratti con le aziende affidatarie di servizi alla mobilità, dei rapporti di comunicazione e informazione con i cittadini;
 - il controllo dei risultati di investimento e di gestione conseguiti;
 - la promozione del miglioramento continuo del servizio alla mobilità;
- L'Agenzia ha assorbito le funzioni attualmente svolte dai Comuni aderenti, per i servizi urbani, dalla Provincia di Torino, per i servizi extraurbani dell'area metropolitana, e dalla Regione, per i servizi ferroviari metropolitani, con l'obiettivo di puntare a un sistema di trasporti totalmente integrato nell'area metropolitana torinese;
- L'Agenzia, oltre ad avere assunto le funzioni proprie previste dalla legge regionale e dallo statuto, è subentrata nella gestione del contratto di servizio per il trasporto pubblico locale urbano e suburbano tra il Comune di Torino e la società ATM S.p.A (ora GTT S.p.A);
- L'Assemblea dell'Agenzia, nell'approvare il "Programma triennale dei servizi del trasporto pubblico locale in area metropolitana 2007-2009" (deliberazione 3/2 del 16 giugno 2007), ha deliberato che i Comuni di Collegno, Grugliasco, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro, Venaria, garantiscano l'attuale livello d'integrazione al fondo regionale trasporti trasferito all'Agenzia, con i contributi attualmente corrisposti da tali Comuni direttamente a GTT S.p.A.;
- Negli indirizzi per le gare del Programma Triennale di Agenzia, considerata la durata dei contratti di servizio indicata dalla Legge Regionale n. 1/2000 (articolo 10 co. 2), è inoltre previsto che, dovendo dare avvio alle procedure di gara per l'affidamento dei servizi, le risorse siano garantite dai Comuni in questione per i 6 anni di validità del contratto;
- Il Presidente dell'Agenzia, con nota prot. 3643 dell'8 novembre 2007, tenuto conto del principio generale di contabilità pubblica risalente all'articolo 81 della Costituzione (che per gli Enti

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

| ADUNANZA DEL 22/05/2009

| N 6 dell'ordine del giorno

| Allegato A

Locali si estrinseca nell'articolo 191 del T.U.E.L.), per il quale gli atti comportanti una spesa, quali quelli che danno origine ai contratti di servizio, siano adottati soltanto se provvisti della copertura finanziaria e considerato che la mancata corrispondenza tra gli importi delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio e le risorse effettivamente disponibili della copertura finanziaria dei contratti di servizio al momento della loro stipula è sanzionata con la nullità (D.Lgs. 422/1997, articolo 19 co. 2), ha invitato gli enti aderenti a fornire i dati necessari per formulare il quadro finanziario disponibile per garantire la copertura economica dei servizi, così come sviluppati nel Programma Triennale 2007-2009;

- L'Agenzia, nell'ambito dello specifico Accordo di programma sottoscritto con la Regione Piemonte il 26 marzo 2008, acquisisce risorse regionali per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, risorse che, così come previsto dal «Programma Triennale dei servizi di trasporto pubblico locale» (approvato con deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2007, n. 8-5296), sono incrementate annualmente in ragione del 50% dell'inflazione programma dal DPEF 2007-2011;
- La società GTT S.p.A., con nota prot. 786 del 9 gennaio 2009, ha comunicato che, con riferimento ai servizi esercitati in Grugliasco, l'onere a carico del Comune, per l'anno 2009, ammonta a €335.776,77 IVA compresa;
- Il Comune di Grugliasco, si rende disponibile a finanziare gli interventi adottati dall'Agenzia nell'ambito del Programma di Miglioramento del Servizio Urbano e Suburbano, che prevede la revisione del servizio del trasporto pubblico di superficie in Zona Ovest in ottica di miglior collegamento dei comuni della zona con le stazioni della metropolitana. Nell'ambito di tale revisione sono previsti, tra gli altri, i seguenti interventi:
 - spostamento del capolinea ovest della Linea 64 da Via Olevano a Via Napoli in Grugliasco;
 - arretramento dell'estremo sud della linea 37 da Leonardo da Vinci (Grugliasco) a Fermi (Collegno) con sostanziale potenziamento del servizio;
 - istituzione di una nuova Linea (denominata 76) di collegamento tra il Centro di Grugliasco e la Stazione Fermi della Metropolitana.
- L'Agenzia, in relazione all'istituzione della nuova linea 76, con nota prot. 1824 del 24/04/2009, ha valorizzato le compensazioni aggiuntive a carico del Comune di Grugliasco in €59 mila anno + Iva.

Tutto ciò premesso:

- visto lo Statuto dell'Agenzia;
- vista la richiesta dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana prot. n. 1025 del 9 marzo 2009 di attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico afferenti il Comune di Grugliasco;
- visto l'art. 34, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

| ADUNANZA DEL 22/05/2009

| N 6 dell'ordine del giorno

| Allegato A

- viste la D.G.C. n. ____ del __/__/2009 e la Delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n. ____ del ____ di approvazione della bozza del presente Accordo di programma;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

art. 1 Richiamo alle premesse

1. Le premesse del presente Accordo ne costituiscono, per i relativi effetti, parte integrante.

art. 2 Oggetto dell'Accordo

1. E' oggetto del presente Accordo il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico afferenti il Comune di Grugliasco, meglio dettagliate nell'Allegato 1.
2. La quantità complessiva dei servizi di cui al precedente comma 1, è definita nella misura annua convenzionalmente espressa in termini di vetture*Km, pari a circa 120.000.
3. Lo stanziamento comunale relativo all'anno 2009 per i servizi di cui al presente Accordo è determinato in € 364.251,61 (somma che non dovrà essere gravata di Iva, in forza del successivo articolo 4 co. 6 del presente Accordo).

art. 3 Impegni della Città

1. Il Comune trasferisce all'Agenzia l'importo di cui al precedente art. 2, per il finanziamento degli oneri conseguenti alla compensazione degli obblighi dei Contratti di Servizio, sottoscritti con i Concessionari, per servizi afferenti alla Città di Grugliasco.
2. L'importo è aggiornato annualmente in funzione del 50% del valore dell'inflazione governativa programmata annualmente, definita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il Documento di Programmazione Economico - Finanziaria (DPEF).
3. La Città si impegna ad inoltrare all'Agenzia per l'istruttoria tutte le richieste di variazione dei servizi originate da richieste degli utenti del trasporto pubblico locale.
4. Le risorse, sono trasferite dalla Città di Grugliasco all'Agenzia con rate trimestrali anticipate entro il giorno 15 del secondo mese del trimestre di riferimento.
5. La Città si impegna a stanziare nei bilanci annuali e pluriennali a seguire, al fine di garantire la copertura finanziaria del presente Accordo per tutta la sua durata, le risorse di cui ai precedenti comma 1 e 2.
6. La Città di Grugliasco si impegna a trasferire all'Agenzia l'eventuale differenza tra il valore dell'IVA finanziata dal Consorzio ai sensi del successivo art. 4 comma 6 e i contributi che l'Agenzia riscuoterà dallo Stato e dalla Regione. L'eventuale definizione dell'ammontare del trasferimento sarà effettuata nell'ambito del Comitato di Monitoraggio di cui al successivo art. 8.

Articolo 4 - Impegni dell'Agenzia

1. L'Agenzia si impegna a modificare i contratti di trasporto pubblico di propria competenza al fine di sottoporre i servizi di cui al presente Accordo ai medesimi obblighi di servizio compensati contrattualmente dall'Agenzia.
2. L'Agenzia, nelle procedure di scelta dei concessionari dei servizi di trasporto pubblico locale, si impegna a programmare servizi di trasporto afferenti al Comune di Grugliasco per un valore almeno pari alle vetture*km di cui al precedente art. 2 comma 2.
3. L'istruttoria per le variazioni dei servizi afferenti alla Città, che si sviluppano sul territorio comunale di Grugliasco, è effettuata dall'Agenzia che, concorde la Città, provvederà agli

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

| ADUNANZA DEL 22/05/2009

| N 6 dell'ordine del giorno

| Allegato A

adempimenti connessi, alla tenuta ed archiviazione dei relativi atti nonché all'emanazione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti.

4. L'Agenzia ed i competenti uffici della Città attiveranno, per la soluzione di problemi gestionali, periodici incontri, anche nell'ambito del Comitato di cui al successivo art. 8.
5. Le eventuali economie di gestione sono utilizzate dall'Agenzia secondo gli indirizzi della Città.
6. Con riferimento all'impegno di cui al precedente comma 1, finanziato con le risorse di cui al precedente art. 3, commi 1 e 2, l'Agenzia finanzia gli oneri derivanti dall'applicazione dell'IVA provvedendo a richiedere la contribuzione allo Stato e alla Regione ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.Lgs. 472/1999 e del *Programma Triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 4 gennaio 2000, n. 1 per il periodo 1 gennaio 2007-31 dicembre 2009*.

art. 5 Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha validità dalla data della stipula sino al 31 dicembre 2014.
2. Le parti danno atto che il termine finale del presente Accordo sarà automaticamente allineato alla data finale del contratto di servizio che sarà sottoscritto ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. 1/2000, tra l'Agenzia ed il concessionario dei servizi comprensivi i servizi afferenti il Comune di Grugliasco.

ART. 6 - Modifiche dell'Accordo

1. L'Accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata dell'Accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari.
2. Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

ART. 7 - Effetti dell'Accordo

1. I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'Accordo medesimo o che contrastino con esso.
2. I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti a adottare gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso.
3. La mancata osservazione degli obblighi, di cui agli articoli precedenti, comporta l'immediata risoluzione dell'Accordo stesso.

ART. 8 - Comitato di monitoraggio

1. E' istituito un Comitato di monitoraggio paritetico composto da due rappresentanti del Comune e due rappresentanti dell'Agenzia scelti tra i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia.
2. Il Comitato:
 - vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
 - individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
 - provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, anche riuniti in Conferenza di Servizi, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione dell'Accordo di Programma;

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE | ADUNANZA DEL 22/05/2009 | N 6 dell'ordine del giorno | Allegato A

- dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente Accordo;
- approva all'unanimità eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti del presente Accordo di Programma.

ART. 9 - Controversie

1. Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo di programma non sospenderanno l'esecuzione dell'Accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Comitato di monitoraggio di cui all'art. 8 del presente Accordo.
2. Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo di Programma, e non definita bonariamente dal Collegio di Monitoraggio, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

ART. 10 - Pubblicazione

1. L'Agenzia trasmette alla Città di Grugliasco il presente Accordo di Programma redatto in originale, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione, e provvede alla pubblicazione sul B.U.R. con oneri a proprio carico.

Torino _____

Per l'Agenzia _____

Per la Città _____